



REGOLAMENTO DEL CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA

Versione 03

04 giugno2012

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento è adottato al fine di disciplinare in modo organico le funzioni di conservazione e polizia idraulica delle opere di bonifica nonché l'erogazione delle risorse idriche del Consorzio di Bonifica Cellina Meduna di Pordenone.

TITOLO I REGOLAMENTO PER LA CONSERVAZIONE E LA POLIZIA DELLE OPERE DI BONIFICA E LORO PERTINENZE

Art. 1

Disposizioni generali circa le opere consorziali

Il presente titolo disciplina le funzioni di polizia idraulica attribuite al Consorzio di bonifica dal R.D. 8 maggio 1904 n. 368, come modificato dalla L. 24 novembre 1981 n. 689.

Il Consorzio esercita le funzioni di polizia di cui al precedente comma sui corsi d'acqua indicati dal citato R.D. n. 368/1904, nonché sulle opere in manutenzione per effetto del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, e successive modificazioni.

Art. 2

Opere di bonifica consorziali

Sono da considerarsi opere di bonifica consorziali, tutti gli impianti consorziali, le canalizzazioni principali e secondarie di scolo e relativi manufatti nonché tutte le opere di irrigazione, di sistemazione idraulica e idraulico-agraria.

Art. 3

Opere di bonifica di competenza privata

Le opere di bonifica di competenza privata sono quelle atte ad assicurare lo scolo delle acque dai fondi e ad evitare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite le opere pubbliche di bonifica.

CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA E LORO PERTINENZE

SEZIONE I

Disposizioni generali

Art. 4

Occupazioni per lavori

Gli espropri e le occupazioni temporanee e permanenti necessarie per assicurarne l'esecuzione e la conservazione delle opere di bonifica sono disciplinati dalle disposizioni di legge che regolano la materia, fatte salve le integrazioni e precisazioni contenute nelle norme del presente Regolamento.

Art. 5

Servitù

I terreni consorzati, per la porzione interessata dalle opere del Consorzio, sono gravati a favore del Consorzio delle servitù di passaggio e di acquedotto.

Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 28/02, il Consorzio, al fine di consentire l'accesso per l'esecuzione e la manutenzione di opere pubbliche, può costituire servitù di banchina.

La larghezza della fascia di terreno interessata non può superare i quattro metri dal piede degli argini o dal ciglio delle sponde dei canali di scolo o di irrigazione; sulla predetta fascia il Consorzio può disporre il divieto di piantagioni arboree o arbustive.

Qualora per la costruzione dei canali e di tutte le altre opere consorziali vengano intercettate strade e passaggi, è data facoltà al Consorzio di stabilire con il minor danno possibile, un nuovo transito sui fondi consorziati.

Art. 6

Zone di rispetto

Salvi i casi di acquisizione al Demanio dello Stato specificatamente indicati con apposizioni di termini o risultanti dagli atti di esproprio o di acquisto, lungo entrambi i lati dei canali sono istituite zone di rispetto destinate:

- al transito dei mezzi meccanici del Consorzio o di ditte o di persone da esso incaricate per la manutenzione;
- al transito anche su mezzi del personale consortile addetto alla custodia e alla vigilanza;
- al deposito delle erbe sfalciate e di arbusti asportati dal fondo e dalle sponde dei canali;
- al deposito temporaneo di materiale proveniente dall'espurgo del fondo e delle sponde dei canali.

Nessun compenso spetterà ai proprietari interessati:

- per il transito sulle zone di rispetto dei predetti mezzi operativi e di personale del Consorzio od operanti per conto di esso;
- per il taglio od abbattimento di piante, arbusti, impedimenti in genere, ostacolanti l'operosità dei mezzi meccanici del consorzio;
- per il deposito temporaneo del materiale di espurgo dei canali per la loro manutenzione e per il periodo necessario e limitatamente alle zone di rispetto, affinché esso prenda quella consistenza per lo stendimento sulle campagne circostanti, qualora non abbia caratteristiche tali da renderne obbligatoria la consegna alle pubbliche discariche, ovvero l'utilizzo previsto dalla legge.

La larghezza delle suddette zone di rispetto, come chiarito nella lettera circolare del 9 febbraio 1978 n. 1805 del Magistrato delle Acque Provveditore Regionale alle opere pubbliche di Venezia, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n.37 dell'8 aprile 1983, è pari a metri 4 ai sensi del RD 523/1904 e s.m.i. per i canali aventi natura demaniale.

Per l'eventuale transito o occupazione temporanea, che si rendessero necessari ai fini di interventi di manutenzione in una porzione di terreno eccedente la zona di rispetto, il Consorzio corrisponderà ai proprietari un indennizzo per il danno eventualmente arrecato e da valutarsi in contraddittorio tra le parti.

In caso di costruzione di nuovi canali, di nuovi tratti di essi o di allargamento di canali già esistenti, l'occupazione dei terreni all'uopo necessari viene fatta con la clausola della costituzione di servitù su detta zona.

Gli agenti consorziali hanno anche il diritto di percorrere liberamente i canali ed i fossi di scolo privati lungo le relative arginature: i proprietari ed affittuari interessati sono obbligati ad eliminare ogni ostacolo che impedisca o renda meno agevole il libero transito agli agenti ed inoltre a mantenere sempre falciate le erbe nascenti su dette zone e su quelle soggette a servitù di mazzana.

Art. 7

Accesso ai fondi

Il personale consorziale incaricato della attuazione di interventi di bonifica può accedere nella proprietà privata, anche con mezzi meccanici, per effettuare i rilievi e gli interventi necessari all'attuazione del suo compito quali, a titolo meramente esemplificativo, i rilievi topografici, i tracciamenti, l'apposizione di picchetti, la verifica degli stati di consistenza per le espropriazioni. Il personale consorziale può essere altresì accompagnato anche da personale delle Imprese appaltatrici, purchè quest'ultimo sia espressamente autorizzato dall'Amministrazione del Consorzio.

Il Consorzio è responsabile, nei confronti della proprietà consorziata, di qualunque danno causato al fondo dal personale dell'Ente o delle imprese nell'adempimento degli anzidetti incarichi.

I consorziati dovranno consentire il transito sulle strade interpoderali e aziendali ai mezzi meccanici ed agli operai del Consorzio e delle Imprese che lavorano per conto del Consorzio quando servano di accesso o di avvicinamento alle località dove si svolgono i lavori, sia pubblici che di manutenzione, con l'obbligo del Consorzio di indennizzare gli eventuali danni.

Qualora i proprietari interessati facciano opposizione o creino ostacoli, saranno ritenuti responsabili dei danni arrecati per la sosta dei macchinari e per le conseguenze del mancato intervento.

I proprietari dovranno altresì consentire che i mezzi meccanici e gli operai del Consorzio e delle Imprese, che lavorano per conto del Consorzio, passino attraverso i terreni coltivati quando non ci sia altra dimostrata possibilità per raggiungere i luoghi ove si svolgono i lavori: i relativi danni saranno risarciti.

I proprietari interessati, salvo i casi di urgenza, devono essere avvisati preventivamente dell'ingresso di persone o mezzi meccanici nei loro fondi, ma non potranno opporsi alle operazioni di cui al presente articolo.

Art. 8

Manutenzione degli argini

Gli argini dei canali consorziali di bonifica servono, di massima, solo per il contenimento delle acque e sono perciò mantenuti dal Consorzio. Per quelli che hanno acquistato od acquistino il carattere di strada pubblica o privata, il mantenimento spetta agli Enti ed ai proprietari interessati.

Art. 9

Manovra delle paratoie

Le chiavi delle eventuali paratoie regolanti l'immissione delle acque della canalizzazione privata in quella consorziale di bonifica, debbono essere in possesso anche del personale del Consorzio. In ogni caso, durante i servizi di piena, solo gli agenti consorziali possono effettuare la manovra delle paratoie stesse.

Art. 10

Sbocchi di fossi privati

Ogni sbocco di fossi privati nella canalizzazione consorziale deve essere munito di difesa atta ad impedire lo smottamento del fondo e delle sponde e quindi l'introduzione di terra nel recipiente. Per costruire tali opere, le proprietà interessate debbono preventivamente ottenere dal Consorzio formale concessione, nella quale sono prescritte le condizioni e discipline per la costruzione e la manutenzione, a tutte spese dei concessionari, delle opere medesime. In caso di inadempienza da parte dei proprietari richiedenti vi provvede direttamente l'amministrazione consortile addebitando, mediante iscrizione a ruolo, la spesa sostenuta.

SEZIONE II

Opere di competenza privata

Art. 11

Manutenzione delle opere private

Ai sensi dell'articolo 140 del regolamento 8 maggio 1904 n. 368 e degli articoli 1 e 2 della legge 12 febbraio 1942 n. 183, i proprietari o affittuari dei terreni inclusi nel comprensorio soggetto agli obblighi di bonifica debbono eseguire e mantenere nei fondi stessi tutte indistintamente le opere di competenza privata, anche di interesse comune a più fondi, occorrenti ad assicurare lo scolo acque ed a non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite le opere pubbliche di bonifica.

In particolare i proprietari o affittuari devono:

1. tener sempre ben espurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei

- ponticelli e gli sbocchi di scolo nella canalizzazione consorziale;
2. aprire tutti i fossi necessari ad assicurare il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi;
 3. rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami dalle loro piantagioni laterali ai canali della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadono nei corsi di acqua;
 4. tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua, che, sporgenti su detti corsi d'acqua, producano difficoltà al servizio od ingombro al transito;
 5. mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte, d'uso particolare e privato, di uno o più proprietari;
 6. conservare nella loro esatta originaria collocazione termini, i confini, i picchetti apposti dal Consorzio;
 7. non immettere nella rete pubblica, attraverso i fossi privati, liquami, acque inquinate o sostanze inquinanti, materiali di plastica o comunque rifiuti domestici e aziendali.

Art. 12

Gravame a carico del fondo non più agricolo

Il proprietario del fondo non più agricolo per mutata destinazione, resta obbligato a mantenere la servitù di dare passaggio alle acque di scolo e di irrigazione a favore dei terreni a valle. Qualora, per ottemperare a tale obbligo, si rendano necessari, a giudizio del Consorzio, particolari lavori, tutte le spese sono a carico del proprietario del fondo di mutata destinazione.

Art. 13

Compiti del Consorzio nei confronti delle opere private.

Il Consorzio, nei confronti delle opere di competenza privata, ha i seguenti compiti:

1. accertare la necessità degli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria o di nuova inalveazione;
2. emettere ordinanza a carico degli interessati perché provvedano alla esecuzione delle opere di competenza;
3. esaminare i ricorsi eventualmente presentati, dagli interessati, conciliando le eventuali divergenze sorte fra i consorziati e deliberare i provvedimenti relativi;
4. progettare le opere manutentorie e di nuova inalveazione ritenute necessarie agli scopi della bonifica;
5. determinare il riparto della spesa fra le proprietà dei terreni interessati all'esecuzione dei lavori di competenza privata.

Art. 14

Distinzione dei lavori e delle opere a carico dei privati

I lavori e le opere a carico dei privati sui fossi di scolo comuni, si distinguono, ai fini della competenza ad eseguirli, in:

1. lavori di manutenzione ordinaria: espurgo dei fossi, lievi ritocchi di sponda, diserbo, estirpamento ceppaie, siepi, piante, rimozione di impedimenti al corso delle acque ed al transito lungo le sponde dei colatori, piccole riparazioni di manufatti e simili;
2. lavori di manutenzione straordinaria: quelli richiesti per una maggiore funzionalità dei fossi e consistenti nell'ampliamento della sezione, nella sistemazione della livelletta di fondo, nel ridimensionamento di manufatti e simili;
3. opere di nuova inalveazione: quelle intese ad accorciare il percorso dei fossi o ad escavarne dei nuovi per migliorare le condizioni di deflusso delle acque.

Art. 15

Esecuzione lavori privati di manutenzione ordinaria

I lavori privati di manutenzione ordinaria sono a carico dei singoli proprietari frontisti. Nei casi di fossi comuni, dal ciglio del colatore fino alla metà del fosso, salvo concordare con il possessore

della sponda opposta la divisione dei lavori in due tratti equivalenti così da procedere, come preferibile, al lavoro sulla intera sezione.

Art. 16

Esecuzione lavori privati di manutenzione straordinaria ed opere di nuova inalveazione

I lavori di manutenzione straordinaria e l'esecuzione di opere di nuova inalveazione, possono essere, a richiesta ed a spese degli interessati, progettati ed eseguiti dal Consorzio, il quale predispose la relativa perizia con il preventivo di spesa ed il riparto della medesima a carico degli interessati stessi, dando poi corso alle opere mediante appalto o cottimo fiduciario. In occasione della esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria il Consorzio, quando lo ritenga opportuno, può disporre, a spese degli interessati, alcune modanature permanenti in calcestruzzo sul fondo e sulle sponde del colatore, in modo da fissare definitivamente le caratteristiche del canale, allo scopo di facilitarne le successive opere di manutenzione e rendere più facile e pronta la sorveglianza ed il controllo degli interessati e del Consorzio.

Art. 17

Procedure per inadempienze dei proprietari

In caso di inadempienza da parte dei privati interessati alla esecuzione delle opere di competenza privata, tanto di manutenzione ordinaria che straordinaria, quanto di nuova inalveazione, il Consorzio - ravvisatane la necessità - procede coattivamente con le modalità seguenti:

1. Per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria emette ordinanza di esecuzione a tutti i proprietari interessati, fissando le relative modalità ed i termini entro i quali i lavori debbono essere eseguiti, facendo predisporre, se necessario, la modanatura del fosso di scolo. Qualora i proprietari non diano corso alle opere nei termini fissati, ottenuta l'autorizzazione dal competente Organo Regionale, il Consorzio di Bonifica - ai sensi della legge 12 febbraio 1942 n.183 - dispone per l'immediata esecuzione mediante cottimo fiduciario. Ultimato il lavoro, liquida la spesa e provvede al relativo riparto a carico degli interessati. Invita quindi i proprietari interessati a provvedere al rimborso della quota di spesa ad ognuno di essi spettante, entro un termine massimo di giorni 30, trascorso il quale, dispone per l'emissione dei ruoli esecutivi di rimborso, da effettuarsi in sei rate consecutive, sulla base della quota spettante ad ogni interessato, maggiorata del 10% per spese ed interessi di mora, oltre agli aggi d'esazione.
2. Per le opere di nuova inalveazione, emessa l'ordinanza di esecuzione e qualora gli interessati omettano di eseguire i relativi lavori, richiede al competente Organo Regionale l'autorizzazione prescritta dalla legge 12 febbraio 1942 n.183, ottenuta la quale dispone per l'esecuzione dei lavori stessi mediante appalto o cottimo fiduciario. Per il rimborso delle spese procede poi secondo quanto fissato alla precedente lettera a). Ogni spesa sostenuta dal Consorzio per la esecuzione delle opere contemplate nella presente sezione è garantita, a norma di legge, da privilegio speciale sopra il fondo migliorato, previa iscrizione nel Registro tenuto dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari, ai termini dell'art. 9, lett. c) del R.D.L. 29 luglio 1927 n.1509, convertito nella legge 5 luglio 1928 n.1760. Il Consorzio può provvedere a tale iscrizione, ogni qualvolta il rimborso venga rateato o differito.

SEZIONE III DISPOSIZIONI IN POLIZIA

Art. 18

Disposizioni per la conservazione delle opere di bonifica

Per la conservazione delle opere di bonifica si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo VI del Regolamento sulle bonifiche, approvato con R.D. 8 maggio 1904 n.368 e

successive modificazioni, fatte salve le integrazioni e precisazioni risultanti dal presente Regolamento.

Art. 19

E' vietato rispetto ai corsi d'acqua e alle opere di bonifica di cui al precedente articolo 2:

- a) eseguire qualunque piantagione, impiantare siepi, costruire fabbricati, effettuare movimenti di terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori, o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini, o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di due metri per le piantagioni, di metri da uno a due per le siepi e movimento del terreno, e di metri da quattro a dieci per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua;
- b) aprire canali, fossi, eseguire qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori, o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette. La distanza non può in alcun caso essere inferiore a metri due, anche quando l'escavazione del terreno sia meno profonda.
- c) I fabbricati, le piante e le siepi esistenti o che per nuova opera risultassero a distanza inferiore a quelle indicate nelle precedenti lettere a) e b), sono tollerate qualora non rechino pregiudizio. La sostituzione di tali fabbricati, piante e siepi non può essere effettuata se non con il rispetto delle distanze sopra stabilite;
- d) costruire fornaci, fucine o fonderie a distanza inferiore a metri cinquanta dal piede degli argini, o delle sponde, o delle scarpate suddette;
- e) aprire cave, temporanee o permanenti, che possano dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti di terreni, modificando l'assetto dato ad essi dalle opere anzidette o comunque alterando il regime idraulico realizzato dalle medesime;
- f) eseguire opere o qualsiasi tipo di intervento che possano alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini ed i loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua e le opere anzidetti;
- g) ingombrare, totalmente o parzialmente, i canali con getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o materie luride, venefiche o putrescibili, che possano comunque dar luogo ad infezione di aria o ad inquinamento dell'acqua;
- h) effettuare depositi di terra o di altri materiali entro dieci metri dai corsi d'acqua, che per una qualsiasi circostanza possano esservi trasportate con effetti ingombranti;
- i) ingombrare o depositare materiali sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;
- j) bruciare stoppie, aderenti al suolo o in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre dipendenze delle opere stesse.

Art. 20

Divieti in caso di mancata concessione o licenza

Sono vietati nei corsi d'acqua e nelle opere di cui al precedente articolo 2, a chi non ne ha ottenuto la concessione o la licenza:

- a) la formazione di allevamenti ittici anche estensivi, di chiuse, di pietraie o di altre opere, da cui possa derivare una alterazione in qualunque modo del libero deflusso delle acque;
- b) le piantagioni nelle golene, negli argini e nelle banche dei corsi d'acqua, negli argini di recinto delle colmate o di difesa di dette opere e lungo le strade che ne fanno parte;
- c) lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra struttura in legno secco o verde, che sostengano le ripe dei corsi d'acqua;
- d) le variazioni e le alterazioni ai ripari e difese delle sponde dei corsi d'acqua e ad ogni altro manufatto ad essi attinenti;
- e) la navigazione nei corsi d'acqua con qualsiasi tipo di natante; il passaggio con qualsiasi mezzo di trasporto nei detti corsi d'acqua ed argini, ed il transito di animali di ogni sorta;
- f) il pascolo e la permanenza di bestiame sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, sulle scarpe e sulle banchine dei corsi d'acqua, e loro accessori, e delle

strade; l'abbeveramento di bestiame d'ogni specie, salvo dove esistano abbeveratoi appositamente costruiti;

g) qualunque apertura, rottura, taglio ad opera d'arte, ed in generale qualunque innovazione nelle sponde e negli argini dei corsi d'acqua, dirette a derivare o deviare le acque a vantaggio dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso, o a scaricare acque reflue di case, di opifici industriali e simili, senza pregiudizio delle disposizioni contenute nell'art. 15, lett. f);

h) qualsiasi modificazione nelle paratoie e bocche di derivazione già esistenti, per concessione o per altro titolo, nei corsi d'acqua tendente a sovralzare le dette paratoie e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico, ad alzare i portelloni e le soglie delle bocche di derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque e di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;

i) la macerazione della canapa, del lino e simili nei corsi d'acqua, eccetto nei luoghi ove tale operazione è già circoscritta e formalmente consentita;

j) l'apertura di nuove aree per la macerazione della canapa, del lino e simili, e l'ingrandimento di quelle esistenti;

k) lo stabilimento di nuove risaie;

l) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua; la costruzione di ponti, ponticelli, passerelle e di simili strutture sugli stessi corsi d'acqua per uso dei fondi limitrofi;

m) l'estrazione di erbe, di ciottoli, di ghiaia, di sabbia e di altri materiali dai corsi d'acqua. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta sia riconosciuta dannosa al regime delle acque e agli interessi pubblici o privati;

n) l'impianto di ponticelli o di passaggi attraverso i canali e le strade.

Art. 21

Contravvenzioni, accertamenti, misura delle pene, delle ammende e delle sanzioni

Salve ed impregiudicate le ragioni del Consorzio e dei terzi, le violazioni e le contravvenzioni alle disposizioni di polizia relative alla conservazione delle opere di bonifica ed alla difesa delle acque dagli inquinamenti sono accertate e punite in conformità alle disposizioni contenute nel Capo II, del Titolo VI del Regolamento 8 maggio 1904 n.368 e successive modificazioni, nonché dalle leggi statali e regionali in materia.

Art. 22

Agenti Giurati

Ai termini dell'art.70 del R.D. 13 febbraio 1933 n.215, il personale adibito dal Consorzio alla sorveglianza ed alla custodia delle opere di bonifica, sempreché in possesso della qualifica di "agente giurato", è autorizzato ad elevare verbali di contravvenzione alle norme di polizia idraulica e montana. Il contravvenuto non può opporsi, per nessuna ragione, agli agenti giurati consorziali nell'espletamento delle loro funzioni. Ha invece il diritto di far risultare a verbale le dichiarazioni di cui chiede l'inserzione.

Art. 23

Verbali di contravvenzione

I verbali di accertamento degli illeciti amministrativi e delle contravvenzioni debbono essere tempestivamente rimessi dall'agente giurato all'Amministrazione del Consorzio che provvederà nei modi previsti dalle leggi vigenti ed in particolare dal R.D. 8.5.1904 n. 368 e dalla legge 10.5.1976 n. 319.

Nei casi in cui il fatto sia ritenuto di contenuto penalmente perseguibile, l'Amministrazione del Consorzio, provvederà ad inoltrare il relativo verbale alla competente Autorità Giudiziaria.

SEZIONE IV DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI PRECARIE

Art. 24

Oggetto delle concessioni

Possono formare oggetto di concessione precaria:

1. la temporanea utilizzazione colturale di terreni di proprietà del Consorzio;
2. il taglio e lo sfalcio delle erbe nascenti sulle pertinenze consorziali;
3. l'esecuzione di lavori, atti o fatti previsti dal precedente art.19, nonché dall'art.134 del Regolamento sulle bonifiche, approvato con R.D. 8 maggio 1904 n.368;
4. il temporaneo od occasionale prelievo d'acqua dai canali consorziali.

Art. 25

Modalità e procedure per il rilascio di concessioni precarie

Chiunque intenda eseguire lavori, atti o fatti che possono formare oggetto di concessione precaria, deve farne regolare domanda, descrivendo dettagliatamente le opere per le quali si richiede la concessione e corredando, all'occorrenza, la domanda dei disegni delle opere stesse, debitamente firmate da un tecnico abilitato a termini di legge, nonché dal richiedente. La domanda deve inoltre contenere la indicazione dell'opera di bonifica interessata e la località - catastalmente individuata - in cui si intendono eseguire le opere. L'accoglimento o meno delle domande di concessione è rimesso, in ogni caso, al potere discrezionale dell'Amministrazione Consorziale. Gli atti ed i fatti eseguiti senza la formale concessione assumono il carattere di abusi e contro i trasgressori si procede a termini, sia di legge, sia del presente Regolamento.

Art. 26

Contemporanea presentazione di domanda

Nell'eventualità di domande di concessione presentate contemporaneamente da due o più ditte per lo stesso oggetto - salva la piena discrezionalità del Consorzio - può venire considerato titolo preferenziale l'essere proprietario del terreno frontista all'opera di bonifica interessata al rilascio della concessione.

Art. 27

Rilascio delle concessioni

Salvo casi particolari, gli atti di concessione vanno intestati alle ditte proprietarie degli immobili in relazione ai quali la concessione viene rilasciata. Le condizioni particolari, riguardanti ogni singola concessione, la descrizione particolareggiata dell'oggetto della concessione stessa e le disposizioni, sia generali, sia particolari, per l'esecuzione dei lavori e per l'utilizzazione delle opere di bonifica, sono fissate in appositi atti di concessione precaria da conformarsi alle disposizioni del presente regolamento e con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti ed in particolare di quelle dettate dal R.D. 8 maggio 1904 n.368. Detti atti sono da convenirsi con ogni ditta concessionaria, prima del rilascio della concessione o del suo eventuale rinnovo.

Art. 28

Termine della concessione

La concessione precaria ha termine o per decadenza, o per revoca da parte del Consorzio, o per rinuncia da parte della ditta concessionaria. La revoca e la rinuncia dovranno essere notificati alla controparte mediante lettera raccomandata A.R.

Art.29

Divieto di cessione

E' vietata ogni forma di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell'uso e del godimento delle concessioni precarie.

Art. 30

Riscossione corrispettivo di concessione

Per la riscossione dei corrispettivi di concessione, di cui al successivo art.38, possono essere emessi, dal Consorzio concedente, i relativi ruoli non esecutivi.

PRESCRIZIONE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PRECARIE

Art. 31

Diritti di terzi

Il rilascio della concessione non deve pregiudicare gli eventuali diritti di terzi.

Art. 32

Esecuzione lavori

Tutti i lavori devono essere eseguiti a cura e spese del Concessionario, il quale rimane il solo responsabile, agli effetti di legge, della stabilità e della buona esecuzione dei lavori stessi e di ogni altra opera accessoria.

Art. 33

Riparazione danni

Il Concessionario - sia nell'eseguire l'opera, oggetto di concessione, sia nel compiere operazioni ad essa comunque connesse - non deve arrecare danni ai beni o alle pertinenze demaniali o consorziali.

In caso contrario, è tenuto ad eseguire - a proprie spese e nel termine stabilito - tutti i lavori che il Consorzio ritenga di dovergli imporre a riparazione dei danni suddetti. Qualora il Concessionario non ottemperi, il Consorzio provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori.

Art. 34

Manutenzione dell'opera

Alla manutenzione, sia ordinaria, sia straordinaria dell'opera, deve provvedere, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il Concessionario. In difetto, può intervenire, d'ufficio, il Consorzio.

Art. 35

Responsabilità del Concessionario

Il Concessionario deve tenere indenne il Consorzio da qualsiasi danno che possa derivare alla proprietà demaniale o consorziale, alle persone ed alle cose, in relazione alla costruzione, alla manutenzione ed all'esercizio delle opere oggetto di concessione, come pure deve tenere sollevato ed indenne il Consorzio stesso da ogni reclamo, azione o molestia - anche di carattere giudiziario - che possano essere promossi da terzi, Amministrazioni pubbliche, Enti o privati, in relazione alla esecuzione dei lavori o in dipendenza di essi e per tutta la durata della concessione; in ogni caso, il Concessionario stesso ne deve assumere la piena responsabilità, sia civile, sia penale.

Art. 36

Danni all'opera

Il Consorzio non assume nessuna responsabilità per danni o guasti di qualsiasi natura che possano derivare - anche a seguito di dissesti della proprietà demaniale o consorziale e delle sue pertinenze - all'opera oggetto di concessione. A tal proposito il Concessionario deve rinunciare a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo verso il Consorzio, così come deve rinunciare ad ogni e qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo per l'eventuale sospensione dell'uso dell'opera oggetto di concessione.

Art. 37**Esigenze idrauliche**

Il Consorzio ha la facoltà di imporre al Concessionario nuove condizioni durante il corso della concessione, nonché ha facoltà, da farsi valere in dipendenza di esigenze idrauliche sopravvenute o della esecuzione di lavori consorziali, di far demolire o di far modificare - a spese del concessionario - l'opera oggetto di concessione senza che ciò comporti, per il Consorzio, obbligo di ripristinare, totalmente, o parzialmente, l'opera demolita o modificata e neppure di corrispondere, per quanto sopra, indennizzi o compensi di sorta.

Art. 38**Durata della concessione**

La concessione è accordata per una durata non superiore al decennio. Il Consorzio si riserva, peraltro, la facoltà di revocarla - a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e senza corrispondere indennizzo o compenso alcuno - mediante preavviso di tre mesi, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Entro il termine fissato da detta revoca, il Concessionario deve procedere, a proprie spese, alla demolizione dell'opera ed all'asportazione completa dei materiali di risulta, nonché all'eventuale ripristino delle pertinenze demaniali o consorziali, senza che con ciò possa pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi genere. In caso di inadempienza del concessionario, provvede d'ufficio, il Consorzio. In mancanza di rinnovo, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il Consorzio ha facoltà di eventualmente ritenere, in nome e per conto dello Stato o della Regione, le opere costruite su pertinenze consorziali o demaniali.

Art. 39**Corrispettivo di concessione**

Il concessionario, a compenso dei maggiori oneri di carattere continuativo derivanti al Consorzio per effetto della concessione, deve corrispondere al Consorzio stesso, per ogni anno solare ed in forma anticipata, un corrispettivo in denaro. Detto corrispettivo può essere variato, in relazione a valutazioni insindacabili del Consorzio, ed il concessionario è tenuto a corrisponderlo nella nuova misura salvo il diritto, da parte sua, alla rinuncia della concessione: rinuncia da comunicarsi al Consorzio non oltre 15 giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza di detta variazione.

Art. 40**Trasferimento della proprietà**

In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo avvenuto, della proprietà del fondo su cui insiste l'opera oggetto di concessione, questa decade automaticamente. Al riguardo, il concessionario deve comunicare al Consorzio, sotto pena di rispondere personalmente dei canoni sospesi, le generalità complete e il domicilio dei subentranti, coi quali il Consorzio provvederà a concordare "ex novo" le condizioni del rilascio di una nuova concessione.

Art. 41**Deposito cauzionale**

Il concessionario deve versare al Tesoriere dell'Ente, prima dell'inizio dei lavori, una somma fissata dal Consorzio, a titolo di cauzione infruttifera; restituibile soltanto all'atto della revoca (salvo l'ipotesi di cui al successivo art.45), scadenza o rinuncia della concessione, dedotti gli eventuali crediti nel frattempo maturati a favore del Consorzio stesso. Tale cauzione può essere costituita anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

Art. 42**Trascrizione ipotecaria**

Il concessionario deve prestarsi, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta del Consorzio, alla stipulazione in forma notarile dell'atto di concessione precaria, ai fini della eventuale trascrizione della concessione stessa presso il competente Ufficio della Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Nel caso in cui il concessionario non si presti all'adempimento di tale obbligo la concessione decade, a rischio e spese dell'inadempiente.

Art. 43

Spese dell'atto

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di concessione - bolli, registrazioni, imposte, tasse, trascrizione ipotecaria, sopralluoghi, copia di atti e quant'altro occorresse - sono a carico del concessionario.

Art. 44

Esecuzione lavori d'ufficio

Le spese relative a qualsiasi lavoro dovuto eseguire d'ufficio dal Consorzio debbono essere integralmente rimesse dal concessionario. In caso di inadempienza, la concessione decade automaticamente, restando salva ogni azione da parte del Consorzio per quanto eventualmente dovuto dal concessionario, a qualsiasi titolo, in dipendenza della concessione e di inadempienze riscontrate.

Art. 45

Inizio ed ultimazione dei lavori

Prima di iniziare i lavori oggetto di concessione, il concessionario deve prendere accordi con l'Ufficio Tecnico consorziale per i preventivi accertamenti del caso e, non appena ultimati i lavori stessi, deve darne avviso al detto Ufficio per i necessari riscontri.

Art. 46

Revoca della concessione

La inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nell'atto di concessione comporta la revoca di diritto della concessione stessa e la perdita del deposito cauzionale.

Art. 47

Prescrizioni tecniche

I lavori debbono essere eseguiti in conformità agli elaborati tecnici prodotti dal concessionario ed approvati dal Consorzio. Sia nell'atto esecutivo, sia durante l'esercizio della concessione, nessuna variante può essere apportata. Dovranno inoltre essere osservate tutte le ulteriori prescrizioni tecniche particolari, fissate dal Consorzio nell'atto di concessione.

Art. 48

Accesso ai lavori ed alle opere

Ai dipendenti ed agli incaricati del Consorzio deve, in qualunque momento, essere consentito e reso possibile l'accesso, anche con mezzi meccanici, alle proprietà private interessate, alle opere ed ai lavori, oggetto di concessione, affinché possano effettuare ogni accertamento ed intervento ritenuti necessari.

Art. 49

Foro competente

Per ogni effetto, derivante dal rilascio della concessione e per ogni eventuale controversia ad essa relativa, il concessionario deve assoggettarsi alla competenza del Foro di Pordenone.

TITOLO II REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'IRRIGAZIONE

Art. 50

Oggetto del regolamento

Le norme del presente regolamento disciplinano lo svolgimento delle funzioni nel settore della gestione degli impianti irrigui, assegnate al Consorzio dalle leggi dello Stato e della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 51

Disposizioni generali

L'impianto irriguo consorziale è costituito dal complesso delle opere pubbliche di bonifica costruite dal Consorzio per regolare, derivare ed addurre al comprensorio irriguo una data portata idrica, ripartirla tra le varie zone di esso e distribuirla agli utenti.

Gli impianti irrigui consorziali sono di proprietà del Demanio Statale o Regionale anche nel caso in cui siano stati costruiti su proprietà private asservite, e ne seguono la disciplina stabilita dalle relative leggi.

Di regola la proprietà demaniale arriva fino ai manufatti di consegna dell'acqua agli utenti, compresi, a meno che non si tratti dei manufatti privati di dispensa.

Art. 52

Destinazione degli impianti irrigui consorziali

Il Consorzio provvede all'esercizio dell'impianto irriguo collettivo a mezzo del proprio personale ed in collaborazione con gli utenti.

Gli utenti devono impiegare l'acqua che vi scorre esclusivamente per irrigare le loro terre ricadenti nel comprensorio irriguo di ciascun impianto.

Usi diversi da quelli innanzi indicati non sono consentiti a meno di autorizzazione scritta del Consorzio.

In ogni caso, l'uso irriguo è preminente: scarseggiando l'acqua per qualsiasi motivo, qualunque altro uso deve cedere ad esso, anche se regolarmente autorizzato.

Art. 53

Obbligo di servitù passiva

I proprietari dei fondi dominati da gruppi di consegna a servizio di più utenti, anche a seguito di divisioni di proprietà, sono tenuti a consentire il passaggio delle attrezzature mobili necessarie per addurre acqua ai fondi limitrofi degli utenti cointeressati, nel rispetto anche delle norme del codice civile in materia di servitù coattive. Qualora, in seguito a vendita o divisione un terreno rimanga privo di opere irrigue (canaletta, bocchetta, ecc) gli interessati devono provvedere a loro cura e spese al completamento delle opere a servizio del fondo ed a far inserire tale obbligo nell'atto notarile.

SEZIONE I IRRIGAZIONE A SCORRIMENTO

Art. 54

Si considera irrigazione a scorrimento l'irrigazione effettuata tramite derivazione dalle reti irrigue a medo libero consorziali su aree denominate "Comizi irrigui".

Art. 55

L'erogazione dell'acqua viene esercitata sui terreni iscritti ai ruoli irrigui inseriti nel catasto irriguo nel periodo intercorrente indicativamente tra il 01 giugno ed il 30 settembre e comunque secondo i

tempi e le modalità risultanti dall'orario irriguo senza costi aggiuntivi.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Consortile di anticipare o posticipare le date sopra indicate, ovvero sospendere la distribuzione irrigua, a seconda dell'andamento meteorologico.

Art. 56

Il Consorzio, per esigenze di funzionalità ed economicità di gestione delle reti distributrici e degli impianti di sollevamento, provvede alla compilazione degli orari irrigui.

In base alle richieste dei consorziati del relativo comizio, è possibile, previa verifica della fattibilità tecnica da parte del personale consortile, articolare gli orari irrigui con turnazioni diverse.

Vengono prese in considerazione proposte che possano rendere l'orario di irrigazione il più possibile aderente alle richieste dei consorziati, al fine di razionalizzare e migliorare il servizio irriguo.

Nello stabilire gli orari di distribuzione dell'acqua si tiene conto degli eventuali tempi di percorrenza e di coda, che vengono detratti dai tempi di utenza degli interessati.

Art. 57

Il piano di erogazione dell'acqua è indicato nello "Orario irriguo" delle utenze il quale ha validità di quattro anni e viene stampato in duplice copia: una rimane depositata presso il Consorzio e l'altra consegnata ai singoli utenti.

Ogni 4 anni lo "Orario irriguo" viene rielaborato tenendo conto delle volture catastali, dei frazionamenti, degli affranchi, nonché delle intromissioni ed estromissioni e dei passaggi di categoria. L'orario irriguo viene inoltre traslato di 6 ore.

L'esercizio irriguo è turnato 24 ore su 24.

Le eventuali richieste di variazione degli orari devono essere presentate entro l'anno precedente alla scadenza dell'orario.

Fatto salvo l'aggiornamento d'ufficio ad opera del Consorzio, ogni consorziato deve tempestivamente fornire al Consorzio tutta la documentazione inerente volture catastali, frazionamenti, affranchi, nonché intromissioni ed estromissioni e passaggi di categoria.

Art. 58

Ad ogni consorziato viene consegnato un "Orario irriguo" in cui sono indicati:

- denominazione del Comizio;
- nominativi della ditta consorziata e relativi riferimenti anagrafici;
- anno/anni di validità dell'orario;
- foglio e mappale di ogni singolo appezzamento;
- superficie del terreno;
- durata dell'orario;
- indicazione della giornata nel mese, dell'ora e minuto di inizio del turno irriguo;
- indicazione della giornata nel mese, dell'ora e minuto di fine del turno irriguo.

Per gli impianti pluvirrigui viene indicata anche la portata assegnata in l/s. I turni devono essere assolutamente rispettati.

La scheda orario potrà essere ristampata a richiesta del consorziato che l'avesse smarrita.

Art. 59

La consegna della dotazione irrigua ad ogni proprietà avviene in uno o più punti detti "bocche di consegna" o "manufatti di distribuzione".

L'inizio dell'irrigazione sul fondo del consorziato attraverso l'apertura della bocca di consegna deve essere quello riportato nella cartolina irrigua.

Il giorno in cui inizia l'irrigazione, i consorziati sono tenuti a provvedere che le paratoie delle bocche di consegna, in perfetta manutenzione e tenuta, siano collocate nei blocchetti di loro spettanza.

Le manovre di chiusura e di apertura delle paratoie da parte dell'utente per l'approvvigionamento

dell'acqua saranno dallo stesso effettuate con modalità rispettose delle vigenti normative antinfortunistiche e di sicurezza.

Durante l'attività d'irrigazione il consorziato, o personale idoneo da lui incaricato, deve sorvegliare e regolare la distribuzione dell'acqua sugli appezzamenti da irrigare per tutto il tempo della somministrazione ed è quindi responsabile del regolare deflusso dell'acqua nei propri terreni.

Il consorziato ha inoltre l'obbligo di mantenere i terreni opportunamente livellati, procedere alla costruzione delle adacquatrici necessarie, allo sfalcio degli argini in corrispondenza del proprio fondo e a contenere l'acqua completamente all'interno della proprietà eventualmente realizzando temporanei sbarramenti e/o rialzi del terreno.

Al termine dell'orario irriguo e per tutta la durata del periodo di non utilizzo, i consorziati sono tenuti a mantenere tassativamente chiuse le bocchette adacquatrici.

Ogni consorziato, nell'ambito del proprio comizio irriguo, ha il diritto/dovere, durante il proprio orario, di vigilare affinché non avvengano fughe o sottrazioni d'acqua. Devono essere segnalate con tempestività al personale di campagna disfunzioni dell'esercizio irriguo. A tal fine, presso ogni impianto irriguo e presso gli uffici consortili di zona, durante la stagione irrigua, vengono apposti i numeri telefonici del personale consorziale di riferimento e gli orari di ricevimento. Il consorziato risponderà, per quanto sopra, di eventuali danni provocati a immobili, cose ed a terzi in genere, anche in terreni non limitrofi al proprio, sollevando il Consorzio da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 60

E' fatto divieto di ostacolare in qualsiasi modo il libero deflusso dell'acqua nei canali consorziali o farla tracimare dagli argini.

Art. 61

Il consorziato ha l'obbligo di segnalare immediatamente al personale responsabile del Consorzio qualsiasi danneggiamento, manomissione e disfunzione riscontrati nei manufatti e qualsiasi elemento che possa recare eventuali danni.

Art. 62

Il consorziato dovrà prelevare l'acqua solo ed esclusivamente durante l'orario a lui assegnato. Qualora non usufruisse dell'acqua durante il proprio turno irriguo non potrà farne uso diverso o cederla a terzi, in quanto l'acqua non utilizzata sarà gestita unicamente dal personale consortile, che dovrà in questo caso essere avvertito almeno 48 ore prima.

Art. 63

Il consorziato che non utilizza l'acqua durante il proprio turno sul fondo riportato nell'orario, non avrà diritto all'irrigazione su tale fondo prima del turno successivo e di un tanto deve darne informazione all'acquaiolo. L'acqua resa così libera sarà a disposizione del Consorzio per le utilizzazioni più opportune.

In nessun caso, comunque, il consorziato potrà distribuire l'acqua su terreni diversi da quelli riportati nella cartolina irrigua.

Art. 64

Al fine di conseguire le finalità del risparmio idrico ed energetico l'irrigazione potrà essere sospesa in caso di precipitazioni consistenti, in particolare nei comizi serviti da impianti di sollevamento.

In tali casi i consorziati non potranno pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta.

Art. 65

L'interruzione nella distribuzione dell'acqua dovuta a qualsiasi causa verrà, per quanto possibile, compensata mediante orario provvisorio redatto in modo che tale perdita sia ripartita il più equamente possibile fra i consorziati interessati.

Per detta interruzione i consorziati non avranno in nessun caso diritto ad indennizzi.

Art. 66

Il Consorzio si riserva di modificare i turni di irrigazione qualora si verificano restrizioni della disponibilità idrica.

In tali casi il consorziato dovrà sottostare alle disposizioni relative che gli saranno comunicate con carattere d'urgenza.

In questi casi il Consorzio adotterà opportune misure per la gestione della crisi idrica intraprendendo tutte le azioni necessarie per far fronte all'emergenza.

Se necessario si provvederà alla riduzione delle quantità di acqua o alla sospensione dell'erogazione.

Verranno individuate prioritariamente le colture per le quali si prefigurino condizioni di maggiore sofferenza idrica.

In tali casi i consorziati non potranno pretendere alcun indennizzo o risarcimento.

Art. 67

Gli utenti dei turni di adacquatura possono eccezionalmente variare o permutare tra loro il turno purchè abbiano ottenuto la preventiva autorizzazione del personale consorziale, che deve garantire l'interesse generale ed assicurarsi che il cambiamento non rechi danno agli altri. E' comunque vietato servirsi del proprio orario per irrigare fondi non soggetti a contribuzione irrigua.

Art. 68

I consorziati sono tenuti a consentire l'accesso ai propri fondi ai dipendenti del Consorzio o persone dallo stesso autorizzate, ai loro mezzi meccanici, ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario per manutenzioni, riparazioni delle opere, impianti e manufatti idraulici, accertamenti o ispezioni tecniche in genere.

Nei casi in cui per questo motivo vi siano dei danneggiamenti alle colture ricadenti nelle fasce di rispetto delle reti e dei manufatti irrigui, i consorziati non potranno pretendere alcun indennizzo o risarcimento.

Art. 69

I prelievi di acqua potranno essere revocati in qualsiasi momento. Il personale del Consorzio si attiverà tempestivamente per avvertire il consorziato relativamente alla sospensione del prelievo dell'acqua.

Art. 70

In ottemperanza alle Disposizioni di Polizia Idraulica, elaborate ai sensi del R.D. n. 368/1904 e sue modifiche ed integrazioni e compatibilmente con i regolamenti attuativi vigenti delle Amministrazioni locali, è obbligo del consorziato mantenere completamente libera la fascia di rispetto delle dorsali irrigue per consentire l'accesso al personale consorziale per le attività di manutenzione, controllo e gestione.

Art. 71

Le domande di inclusione ed esclusione dal catasto irriguo, nonché le richieste di modifica dell'orario irriguo, dovranno pervenire agli uffici consortili entro e non oltre i sotto riportati termini:

- a) esclusioni: 30 novembre
- b) inclusioni: 28 febbraio

Le domande di variazione dell'orario irriguo che non possono essere accolte per motivi tecnici o legati al servizio per la stagione irrigua successiva alla presentazione della domanda, verranno comunque valutate allo scadere dell'orario quadriennale. Le domande di allacciamento o di modifica della rete irrigua dovranno essere presentate entro e non oltre il mese di febbraio di ogni anno. In ogni caso i relativi lavori non potranno essere effettuati durante la stagione irrigua come determinata al precedente articolo 55.

I termini per le richieste di inclusione e allacciamento nelle aree oggetto di riconversione irrigua o a seguito della posa di nuove condotte consorziali ad ampliamento della rete esistente, saranno prorogati fino al 30 aprile salvo diverse disposizioni stabilite dall'Ufficio competente.

Art. 72

Qualsiasi violazione agli articoli precedenti comporta una diretta responsabilità del consorziato inadempiente, il quale risponderà sia dei danni diretti che indiretti conseguenti, rimanendo il Consorzio pienamente sollevato da ogni responsabilità in merito a danni ad immobili, cose ed a terzi.

Art. 73

Nei casi in cui il Consorzio ravveda la necessità, per motivate ragioni, di sospendere il servizio irriguo, è possibile l'affranco d'ufficio. Tale procedura viene approvata dal Consorzio con una delibera di Deputazione Amministrativa che motiva le ragioni dell'affranco.

SEZIONE II IRRIGAZIONE AD ASPERSIONE

Art. 74

L'irrigazione dei terreni col sistema "ad aspersione" avviene su aree denominate "Compartimenti irrigui".

Questi sono dotati di una rete di distribuzione costituita da condotte interrate in pressione e pozzetti di derivazione al servizio dei fondi.

Art. 75

L'irrigazione a pioggia, viene fatta sui terreni e nei tempi previsti del precedente articolo 55.

Art. 76

A tutti i comizi irrigui in cui è suddiviso ogni compartimenti irriguo è attribuito un "modulo irriguo" corrispondente alla portata d'acqua di 36 litri al secondo, salvo diversa indicazione di progetto riportato nell'"orario irriguo", derivabile dai pezzi speciali presenti nelle condotte o dai pozzetti irrigui, con impianti aziendali, alla pressione di impianto di 4 bar, salvo diversa indicazione di progetto riportato nell'"orario irriguo".

A ciascun consorziato compete un corpo d'acqua sulla base della dotazione unitaria fissata dal Consorzio nelle singole zone e per il tempo indicato nell'orario in relazione alla durata del turno ed alla superficie da irrigare.

E' fatto divieto di impiegare attrezzature in cui il prelievo degli irrigatori non soddisfi le condizioni di portata e prevalenza imposte.

Ogni impianto aziendale dovrà essere preventivamente autorizzato dall'ufficio consortile preposto.

Art. 77

L'acqua in pressione viene consegnata al consorziato tramite gli idranti di consegna o tramite pezzi speciali presenti nelle condotte.

Tali punti di consegna possono anche non ricadere sul fondo interessato all'irrigazione ma a confine o su fondo limitrofo.

In tali casi i consorziati coinvolti hanno l'obbligo di consentire il passaggio a terzi sui propri fondi ai fini dell'esercizio irriguo e la eventuale posa di attrezzature irrigue per l'allacciamento all'idrante di consegna.

Il consorziato deve posizionare tali attrezzature in modo da non arrecare danno alle lavorazioni e ai raccolti delle proprietà attraversate.

Art. 78

Il Consorzio, per esigenze di funzionalità ed economicità di gestione delle reti distributrici e degli impianti di sollevamento, provvede alla compilazione degli orari di irrigazione il cui turno è specifico per ogni comizio irriguo.

In ogni caso per colture specializzate e/o per esigenze particolari è possibile articolare l'orario già assegnato secondo modalità diverse e tali da soddisfare, nei limiti della fattibilità tecnica, la richiesta del consorziato.

Art. 79

Il piano di erogazione dell'acqua è indicato nello "Orario irriguo" delle utenze, il quale ha validità quadriennale e viene stampato in duplice copia: una rimane depositata presso il Consorzio e l'altra consegnata ai singoli utenti.

Ogni 4 anni lo "Orario irriguo" viene rielaborato tenendo conto delle volture catastali, dei frazionamenti, degli affranchi, nonché delle intromissioni ed estromissioni e passaggi di categoria. L'orario irriguo viene inoltre traslato di 6 ore.

Vengono prese in considerazione proposte che possano rendere l'orario di irrigazione il più possibile aderente alle richieste dei consorziati, al fine di razionalizzare e migliorare il servizio irriguo.

L'esercizio irriguo è turnato 24 ore su 24. Le eventuali richieste di variazione degli orari devono essere presentate entro l'anno precedente alla scadenza dell'orario.

Art. 80

Ad ogni consorziato viene consegnato un "Orario irriguo" in cui sono indicati i turni e gli orari di competenza e tutte le informazioni relative al comizio irriguo già indicate nel presente regolamento.

Art. 81

I consorziati dovranno assicurare che la distribuzione dell'acqua sugli appezzamenti da irrigare venga sorvegliata e regolata, per tutto il tempo della somministrazione, da loro stessi o da personale idoneo da essi incaricato.

Il giorno in cui ha inizio l'irrigazione i consorziati sono tenuti a verificare la chiusura delle proprie attrezzature di impianto.

Le manovre di attacco e stacco dalle prese di consegna da parte dell'utente, per l'approvvigionamento dell'acqua necessaria al proprio fondo, saranno dallo stesso effettuate con modalità rispettose delle vigenti normative antinfortunistiche e di sicurezza, sollevando in tal modo il Consorzio da ogni responsabilità.

Il consorziato, inoltre, deve assicurare l'assenza di dispersioni d'acqua dalle proprie attrezzature ed il prelievo della quantità d'acqua corrispondente al modulo irriguo di competenza.

A tal fine, presso ogni impianto irriguo e presso gli uffici consortili di zona, durante la stagione irrigua, vengono apposti i numeri telefonici del personale consorziale di riferimento e gli orari di ricevimento.

Art. 82

E' fatto divieto di modificare in qualsiasi modo il deflusso dell'acqua nelle tubazioni consorziali. Non possono essere esercitate manovre sugli organi di sezionamento delle tubazioni principali della rete.

E' fatto divieto di manomettere in qualunque modo la funzionalità della rete del comprensorio plurirriguo intervenendo sugli organi di intercettazione, derivazione e scarico. Tali operazioni devono essere effettuate esclusivamente da personale consortile specificatamente incaricato.

Il consorziato ha l'obbligo di segnalare immediatamente al personale responsabile del Consorzio qualsiasi danneggiamento, manomissione, disfunzione e perdita riscontrati nei manufatti e qualsiasi elemento che possa arrecare eventuali danni.

Art. 83

Al fine di conseguire le finalità del risparmio idrico ed energetico l'irrigazione potrà essere sospesa in caso di precipitazioni consistenti.

In tali casi i consorziati non potranno pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta.

Art. 84

Al di fuori del periodo della stagione irrigua, possono essere soddisfatte richieste specifiche di utilizzo dell'acqua irrigua per pratiche connesse alle attività colturali.

Tali richieste dovranno pervenire al Consorzio con tempestività al fine di verificare la possibilità di soddisfare le richieste stesse compatibilmente con le esigenze di impianto e con la disponibilità idrica.

In questo caso il Consorzio chiede un contributo spese per il servizio effettuato pari 50% dei canoni orari stabiliti per Irrigazione di fortuna.

Art. 85

Per quanto riguarda i terreni irrigati ad aspersione si richiamano integralmente gli articoli 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del presente Regolamento.

SEZIONE III NORME DISCIPLINARI E SANZIONI

Art. 86

Per tutti i canali, condotti, manufatti ed ogni altra opera consorziale, esistenti su aree di pertinenza consorziale o su opere gravate soltanto da servitù d'acquedotto e/o di transito, è vietato qualunque fatto od opera, attività od uso che possa alterarne lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza dell'uso a cui sono destinati i condotti, gli argini, le ripe, le scarpate o banchine e le loro accessioni, nonché i manufatti ed ogni opera relativa.

Art. 87

Nei canali consorziali e nelle relative fasce di rispetto è espressamente vietato:

- nuotare o bagnarsi;
- derivare acqua con qualsiasi mezzo, se non autorizzati;
- gettare materiali o rifiuti liquidi o solidi di qualsiasi genere;
- depositare od asportare materiali;
- alterare con qualsiasi mezzo il livello dell'acqua;
- manomettere le paratoie, i meccanismi e tutte le altre opere di regolazione;
- chiudere od ostacolare con siepi, cancelli od in altro modo il libero passaggio al personale consorziale o a persone espressamente delegate, lungo le banchine dei canali, lungo i condotti consorziali e lungo le fasce di pertinenza;
- scaricare acque di qualsiasi natura nei canali consorziali, se non espressamente autorizzati.

Art. 88

I responsabili di danneggiamento delle opere consorziali verranno segnalati all'Autorità Giudiziaria e saranno obbligati al risarcimento delle spese di riparazione e degli eventuali danni derivanti a terzi.

Art. 89

I consorziati sono ritenuti responsabili della buona conservazione degli idranti e dei relativi pozzetti di contenimento, delle bocche di consegna e di tutti gli altri accessori o manufatti ubicati nel proprio fondo.

Eventuali danni dovuti, in particolare, ad urti di macchine operatrici agricole, saranno direttamente addebitati al consorziato che li ha provocati.

Art. 90

Eventuali canali privati o condotte interrato private dovranno essere mantenute ed espurgate dal consorziato/utente interessato.

Art. 91

E' vietato attingere abusivamente acqua da canali o da condotte consorziali o praticare l'irrigazione senza il dovuto consenso dell'Amministrazione Consortile. Dovranno essere osservate, oltre alle norme statutarie, il presente Regolamento e altre disposizioni che l'Amministrazione stessa si riserva di emanare.

Art. 92

Ferme restando le vigenti disposizioni di legge, il Consorzio si riserva di non concedere l'acqua di irrigazione, in via di fatto e senza necessità di adottare specifici atti formali, in caso di canali e/o terreni non convenientemente preparati o privi di reti di distribuzione ovvero per qualsiasi altra ragione che possa essere causa di consumo ingiustificato ed eccessivo di acqua.

Art. 93

Gli attingimenti mediante appostamenti mobili, siano essi sifoni, pompe o altri sistemi potranno avvenire solo se preventivamente autorizzati dal personale consortile. I prelievi d'acqua dovranno essere effettuati senza arrecare danno alle arginature e ai manufatti consorziali e posizionati in modo tale da consentire l'accesso ai manufatti e agli argini dei canali.

Art. 94

E' proibito qualunque intervento che possa alterare i caratteri di efficienza e funzionalità dei manufatti consorziali e delle relative apparecchiature, insistenti su aree di proprietà del Consorzio o soltanto asservite ai medesimi. Resta perciò espressamente vietata:

- l'esecuzione di lavori che danneggino le infrastrutture consortili e/o di opere e azioni
- che comportino un impedimento al flusso delle acque e/o un innalzamento delle quote idrometriche;
- la collocazione di piante che in qualsiasi modo possono recare danno agli impianti;
- la manovra o la manomissione di qualunque meccanismo di regolazione delle acque;
- il mancato rispetto, comunque, delle norme sanitarie ed idrauliche in proposito.

Qualsiasi danno che venisse arrecato ai manufatti ed impianti della rete per fatto, colpa o dolo dei consorziati o di terzi sarà perseguito a norma di legge.

Il consorziato ha l'obbligo di segnalare immediatamente al personale responsabile del Consorzio qualsiasi danneggiamento, manomissione, disfunzione, riscontrati nei manufatti, negli impianti e nella rete e qualsiasi elemento che possa recare danno alla migliore officiosità della rete medesima.

Art. 95

Il consorziato utente è tenuto:

- ad seguire le disposizioni impartite dal Consorzio per la sistemazione ed adattamento dei canali e terreni irrigui. In caso di recidiva o di persistente rifiuto, il Consorzio potrà eseguire le opere necessarie, ponendo le spese a carico dell'utente;
- ad osservare le disposizioni del personale consortile relative alla condotta, distribuzione, diramazione e raccolta delle acque con divieto di impedirne o ritardarne l'esecuzione conseguente;

- a non alterare in qualsiasi modo, per qualsiasi motivo o titolo, gli edifici, gli alvei, le sponde dei canali principali, secondari, di scarico ed in genere ogni altra opera afferente direttamente o indirettamente l'irrigazione e lo scolo e a non manomettere le paratoie di regolazione;
- a non sottrarre o derivare, a profitto proprio o di altri, acque vive o di scarico defluenti lungo i canali consorziali o le canalette adacquatrici;
- a non operare o a non favorire in qualsiasi modo la dispersione o la deviazione d'acqua a danno del Consorzio o degli utenti;
- a non violare in qualunque modo le disposizioni del presente Regolamento.

In ogni caso, qualsiasi atto doloso o colposo commesso dal consorziato o dall'utente che cagioni danno al Consorzio stesso od a terzi, avrà come conseguenza il risarcimento del danno arrecato.

Tale norma si applica anche in caso di sottrazione od emungimento d'acqua. In caso di azione penale, il Consorzio potrà costituirsi parte civile, qualora non sia stato risarcito dei danni.

Art. 96

Nei comprensori irrigati per aspersione è fatto divieto assoluto:

- di utilizzare l'acqua fuori dell'orario di propria competenza, salvo espressa autorizzazione;
- di impiegare irrigatori, che per caratteristiche di portata o numero, erogino una portata superiore a quella di competenza;
- di alterare in ogni modo gli irrigatori;
- di rilancio d'acqua con apparecchiature aventi portata e pressioni superiori a quelle di competenza;
- di utilizzare comunque l'acqua a scorrimento;
- di utilizzare l'acqua per scopi diversi da quello irriguo, salvo espressa autorizzazione;
- di utilizzare ali piovane fuori dall'ambito territoriale del comprensorio di competenza;
- di negare il passaggio dell'ala piovana e dei relativi operatori attraverso il proprio fondo, a favore di utenti che non abbiano idranti di presa nel loro fondo o quando questi siano eccessivamente lontani rispetto al terreno da servire;
- di impiegare il materiale mobile di proprietà del Consorzio senza l'osservanza delle comuni regole di ordinaria diligenza atte ad una buona conservazione del materiale stesso.

Gli atti e i fatti vietati sono considerati atti e fatti che turbano la disciplina, l'ordine ed i diritti degli altri consorziati e, sotto questo profilo, i responsabili sono passibili del pagamento di un rimborso spese definito dalla Deputazione Amministrativa per oneri di vigilanza ed accertamento.

Ogni consorziato/utente è responsabile delle infrazioni commesse nel suo fondo, a favore del fondo stesso, anche se queste infrazioni vengono commesse dai suoi famigliari o da terzi comunque da lui dipendenti o aventi con lui rapporti inerenti al fondo. Nei casi in cui l'infrazione possa essere configurata quale reato di furto d'acqua, deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, inondazione, il responsabile potrà essere denunciato all'Autorità Giudiziaria.

Art. 97

I responsabili delle infrazioni di seguito riassunte:

Comprensori irrigati a scorrimento:

- inosservanza del turno irriguo;
- aratura argini dei canali e viabilità che comprometta l'esercizio irriguo;

Comprensori irrigati a pioggia:

- inosservanza del turno irriguo;
- irrigazione con portata e pressioni superiori a quelle di competenza (boccagli, numero di irrigatori, rilancio);
- irrigazione con prelievo a scorrimento dalla rete pluvirrigua;
- aratura delle strade che comprometta l'esercizio irriguo;

sono passibili del pagamento di un rimborso spese definito dalla Deputazione Amministrativa per oneri di vigilanza ed accertamento.

Nei casi in cui l'infrazione possa essere configurata quale reato di furto d'acqua, deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, inondazioni, ecc., il responsabile potrà essere denunciato all'Autorità Giudiziaria.

Art. 98

Il consorziato/utente sarà responsabile di ogni danno arrecato al Consorzio, ai consorziati o a terzi, per la mancata osservanza del presente Regolamento o comunque delle disposizioni impartite dal personale consortile.

Art. 99

Chiunque contravvenga alle norme riportate nel presente titolo risponde secondo le disposizioni vigenti e rimane assoggettato alle sanzioni di cui al R.D. 8/5/1904, n. 368 e successive modificazioni.

Il personale del Consorzio adibito alla sorveglianza e custodia delle opere è autorizzato a elevare verbale di contravvenzione alle predette norme in materia di polizia idraulica, ai sensi dell'art. 70 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 e successive disposizioni.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le corrispondenti disposizioni contenute nel regolamento di cui al R.D. 368/1904, nel R.D. 3267/1923 e nel R.D. 9/12/1937 n. 2669 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO III DISCIPLINA USO DIVERSO DALL'IRRIGUO

L'erogazione dell'acqua per uso diverso dall'irriguo verrà regolamentata tramite apposita Convenzione da stipularsi tra il Consorzio ed il soggetto richiedente.

Art. 100 Usi Domestici

E' definito uso domestico il prelievo d'acqua senza restituzione, con la possibilità di turnazione, per irrigazione di orti, giardini e altre attività in ambito domestico per superfici fino a 2000 mq.

La portata è concessa in funzione della superficie irrigata:

fino a 1000 mq0,5 l/s

da 1001 a 2000 mq..... 1,0 l/s.

Possono essere incluse, previa verifica dagli uffici tecnici consorziali, anche porzioni di mappale purché chiaramente individuate nella planimetria catastale che sarà allegata alla domanda riportando anche le misure di tale porzione.

- a) Le concessioni vengono accordate direttamente dagli uffici tecnici consorziali per forniture fino a l/s 1,0 con le modalità sotto definite. Le forniture maggiori o che richiedano modalità diverse (es. continue per serre) saranno vagliate di volta in volta. Le condizioni saranno riportate in convenzione e la stessa sarà approvata dalla deputazione amministrativa.
- b) Le condotte da realizzare a servizio degli usi domestici saranno progettate, se possibile, per uso collettivo e limitando al minimo il numero di derivazioni dalle condotte consorziali.
- c) Qualora per circostanze di forza maggiore o per altre cause non addebitabili a colpa diretta del Consorzio, la fornitura d'acqua venisse a mancare in tutto od in parte, il consorziato non potrà avanzare alcuna pretesa di danni verso il Consorzio stesso.
- d) Tutti i lavori di allacciamento dovranno essere realizzati a cura e spese dei richiedenti/consorziati.
- e) In periodo irriguo la fornitura d'acqua potrà essere turnata in base ad orari predisposti dagli

uffici tecnici consorziali; in periodo non irriguo (ottobre – maggio) la fornitura idrica sarà possibile solo dove non necessita di sollevamento meccanico.

- f) L'importo del canone sarà come da Tariffario riportato in Allegato A.
- g) Gli importi del canone da inserire in convenzione per le richieste idriche superiori a l/s 1,0 o per modalità di erogazione diverse da quelle stabilite non potranno essere inferiori a multipli dei ruoli fissati e dovranno essere considerati in aggiunta ad eventuali usi diversi esistenti.

Per determinate tipologie di forniture idriche potrà essere richiesta all'utente l'installazione di un contatore volumetrico.

Art. 101

Usi industriali non di forza motrice

E' definito "uso industriale non di forza motrice" il prelievo d'acqua senza restituzione, continuo e con portata multipla di 1 Litro/sec per lavorazioni industriali (lavaggio ghiaia, raffreddamento, ecc.)

Le forniture idriche per gli usi industriali non di forza motrice saranno vagliate di volta in volta dagli uffici tecnici consorziali per verificarne la fattibilità. Le condizioni saranno riportate in convenzione e la stessa sarà approvata dalla deputazione amministrativa.

L'importo del canone sarà pari al costo irriguo (a seconda che il prelievo avvenga da condotta o da canale a pelo libero) moltiplicato per ogni l/s richiesto, eventualmente aumentato dai costi sostenuti dal Consorzio per eseguire l'allacciamento.

Art. 102

Usi industriali di forza motrice

E' definito "uso industriale di forza motrice" il prelievo d'acqua con restituzione, continuo e con portata multipla di 1 litro/sec per produzione di energia elettrica.

- a) Le forniture idriche per gli usi industriali di forza motrice (es. centraline) saranno vagliate di volta in volta onde valutarne la fattibilità tecnica nel rispetto del prioritario uso irriguo. Le condizioni saranno riportate in convenzione e la stessa sarà approvata dalla deputazione amministrativa.
- b) L'importo del canone annuo sarà calcolato secondo la formula: $8h \times Q = Kw$
 $h =$ altezza salto – m
 $Q =$ portata – mc/s

L'importo del canone dovuto per kW sarà come da Tariffario riportato in Allegato A.

Art. 103

Usi antincendio

E' definito "uso anti-incendio" la possibilità di prelievo d'acqua senza restituzione, da utilizzarsi solo in caso di emergenza (incendio).

- a) Le concessioni vengono accordate direttamente dagli uffici tecnici consorziali.
- b) Qualora per l'esecuzione delle manutenzioni della rete irrigua o per circostanze di forza maggiore o per altre cause non addebitabili a colpa diretta del Consorzio, la fornitura d'acqua venisse a mancare in tutto od in parte, il consorziato non potrà avanzare alcuna pretesa di danni verso il Consorzio stesso.
- c) Le derivazioni dovranno essere piombate.
- d) L'importo del canone sarà come da Tariffario riportato in Allegato A. L'importo massimo del canone non potrà comunque superare i € 1000,00.
- e) Le condizioni saranno riportate in apposita convenzione.

Art. 104

Usi ittigenici

E' definito "uso ittigenico" il prelievo d'acqua con restituzione, integrale nel corpo d'acqua per il

mantenimento di vasche per itticoltura.

- a) Le forniture idriche per gli usi ittiogenici saranno vagliate di volta in volta. Le condizioni saranno riportate in convenzione e la stessa sarà approvata dalla deputazione amministrativa.
- b) L'importo del canone sarà come da Tariffario riportato in Allegato A;
- c) Sarà cura del richiedente dotarsi di tutti i necessari accorgimenti per rendersi autonomo in condizioni di mancata fornitura idrica da parte del Consorzio.
- d) La fornitura idrica avrà le caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua fluente (grezza) e nessuna responsabilità potrà, in nessun caso, essere imputata al Consorzio per la qualità della stessa.

Art. 105

Fornitura idrica agli acquedotti comunali

- a) Le forniture idriche per gli acquedotti comunali saranno vagliate di volta in volta. Le condizioni saranno riportate in convenzione e la stessa sarà approvata dalla deputazione amministrativa.
- b) L'importo del canone sarà come da Tariffario riportato in Allegato A;
- c) La fornitura idrica avrà le caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua fluente (grezza) e nessuna responsabilità potrà, in nessun caso, essere imputata al Consorzio per la qualità della stessa.

Art. 106

Prelievo con botti

Le concessioni per il prelievo dalla rete a pelo libero saranno autorizzate solo dai canali demaniali.

- a) Le concessioni vengono accordate direttamente dagli uffici tecnici consorziali.
- b) Per l'irrigazione con botte di terreni non a ruolo sarà necessario presentare idonea domanda preventiva, che riporti il numero di targa dell'automezzo, agli uffici consorziali entro il mese di maggio di ciascun anno. L'importo del canone sarà come da Tariffario riportato in Allegato A;
- c) Il canone per il prelievo con botte, nei punti prestabiliti, da parte di ditte (es. idrospurghi) sarà pari al canone come da Tariffario riportato in Allegato A; I numeri di targa dovranno essere dichiarati all'atto della richiesta di autorizzazione.
- d) Il prelievo con botti, per attività aziendali agricole con esclusione dell'uso irriguo, sarà necessario presentare idonea domanda preventiva, che riporti il numero di targa dell'automezzo, agli uffici consorziali entro il mese di maggio di ciascun anno. L'importo del canone sarà come da Tariffario riportato in Allegato A;
- e) Il prelievo con botte "una tantum" per usi vari, per due prelievi massimi annui, senza prenotazione sarà autorizzato dagli uffici consorziali a fronte della presentazione di idonea domanda preventiva. L'importo fisso annuale per il prelievo idrico sarà pari a quanto indicato nel Tariffario riportato nell'Allegato A
- f) La realizzazione e l'utilizzo dei caricabotti saranno autorizzati dagli uffici consorziali a fronte della presentazione di idonea domanda preventiva. Sarà imposta l'installazione di un limitatore di portata pari a 5 l/s. La fornitura idrica in periodo non irriguo sarà garantito solo nelle condotte che non necessitano di sollevamento meccanico (a gravità).
- g) L'importo fisso annuale per il prelievo idrico sarà pari a quanto indicato nel Tariffario riportato nell'Allegato A

Art. 107

Usi aziendali agricoli

E' definito "uso aziendale" il prelievo d'acqua senza restituzione, non soggetto a turno con portata massima di 1,0 Litro/sec per attività aziendali agricole (impianti zootecnici, cantine, ecc.) ad

esclusione dell'irrigazione. Viene concesso a chi risulta essere già incluso nei ruoli di contribuzione per irrigazione.

- a) Le concessioni vengono accordate direttamente dagli uffici tecnici consorziali per forniture fino a l/s 1,0. Le forniture maggiori saranno vagliate di volta in volta dagli uffici tecnici consorziali per verificarne la fattibilità. Le condizioni saranno riportate in convenzione e la stessa sarà approvata dalla deputazione amministrativa.
- b) Qualora per circostanze di forza maggiore o per altre cause non addebitabili a colpa diretta del Consorzio, la fornitura d'acqua venisse a mancare in tutto od in parte, il consorziato non potrà avanzare alcuna pretesa di danni verso il Consorzio stesso.
- c) Le condotte adduttrici dovranno essere dotate di saracinesca e limitatore di portata.
- d) L'importo del canone sarà come da Tariffario riportato in Allegato A;
- e) In periodo non irriguo (ottobre – marzo) la fornitura idrica a pressione di esercizio sarà possibile solo dove non necessita di sollevamento meccanico.
- f) Nel caso il richiedente non sia incluso nei ruoli di contribuzione per l'irrigazione il canone sarà diverso e l'importo del canone sarà come da Tariffario riportato in Allegato A;

Art. 108

Laghetti sportivi-ricreativi

E' definito "prelievo per laghetti sportivi - ricreativi" il prelievo d'acqua non soggetto a turno con portata multipla di 1,0 Litro/sec per mantenere l'invaso di un laghetto sportivo – ricreativo. E' proibito l'uso irriguo della portata concessa.

- a) Le forniture idriche per i laghetti saranno vagliate di volta in volta onde valutarne la fattibilità tecnica nel rispetto del prioritario uso irriguo. Le condizioni saranno riportate in convenzione e la stessa sarà approvata dalla deputazione amministrativa.
- b) L'importo del canone sarà come da Tariffario riportato in Allegato A;
- c) Sarà imposta, a cura e spese del richiedente, l'installazione di appositi misuratori di portata certificati in ingresso e uscita del laghetto per determinare la differenza delle portate di cui sopra.
- d) La fornitura idrica avrà le caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua fluente (grezza) e nessuna responsabilità potrà, in nessun caso, essere imputata al Consorzio per la qualità della stessa.

Art 109

Irrigazioni di fortuna

- a) Le forniture idriche per le irrigazioni di fortuna saranno concesse per i terreni, non iscritti a ruolo fisso del Catasto Consorziiale, solo in condizioni di particolare disponibilità d'acqua o per fatti contingenti di mancato utilizzo da parte degli utenti a ruolo o per ogni altro elemento ad insindacabile giudizio del Consorzio. Dopo il primo anno, qualora sia possibile garantire una fornitura idrica costante, i terreni potranno essere irrigati solo mediante regolare inclusione a ruolo.
- b) L'operatore agricolo che intende avvalersi dell'irrigazione di fortuna deve presentare idonea domanda preventiva all'Ufficio Catasto entro il mese di maggio di ciascun anno e provvedere al versamento del canone come da Tariffario riportato in Allegato A;
- c) L'orario di bagnatura sarà fornito in forma scritta (bolletta) entro 48 ore dalla richiesta tramite i guardiani di zona o dal competente ufficio del Consorzio. Il mancato utilizzo dell'orario deve essere comunicato entro le successive 48 ore mediante restituzione della bolletta.
- e) Gli importi orari saranno quelli indicati nel Tariffario riportato in Allegato A.

Art. 110

Servizio antibrina e antigelo

E' definito prelievo antibrina e antigelo il prelievo d'acqua non soggetto a turno dalla rete irrigua consorziale a salvaguardia delle colture dalle gelate primaverili.

- a) Le concessioni vengono accordate direttamente dagli uffici tecnici consorziali.
- b) La fornitura idrica sarà concessa nel solo periodo strettamente necessario per gli interventi antibrina (aprile – maggio) o antigelo.
- c) Qualora per circostanze di forza maggiore o per altre cause non addebitabili a colpa diretta del Consorzio, la fornitura d’acqua venisse a mancare in tutto od in parte, il consorziato non potrà avanzare alcuna pretesa di danni verso il Consorzio stesso.
- d) L’importo orario sarà come da Tariffario riportato in Allegato A.
- e) Il prelievo da condotte o da canali per l’uso antibrina sarà concesso solo agli utenti che si saranno iscritti in apposita lista disponibile presso gli uffici consorziali.
- f) Il prelievo dovrà essere sempre autorizzato dal guardiano di zona che annoterà le ore di bagnatura su apposita bolletta.

Art. 111

Laghetti jemali

E’ definito “prelievo per laghetti jemali” il prelievo d’acqua non soggetto a turno con portata multipla di 1,0 Litro/sec per mantenere l’invaso di un laghetto per il solo periodo invernale (ottobre – febbraio).

- a) Le forniture idriche per i laghetti jemali, concesse per il solo periodo compreso tra ottobre e febbraio, saranno vagliate di volta in volta, le condizioni saranno riportate in convenzione e la stessa sarà approvata dalla deputazione amministrativa.
- b) L’importo del canone sarà come da Tariffario riportato in Allegato A;

Art. 112

Canoni per maggiori oneri di sorveglianza e manutenzione per attraversamento di opere consortili

L’importo del canone sarà come da Tariffario riportato in Allegato A;

Art. 113

Spese di istruttoria e sopralluogo

L’importo del canone sarà come da Tariffario riportato in Allegato A;

Le spese di istruttoria e sopralluogo non sono dovute nel caso in cui siano relative a interventi di allacciamento ad opere realizzate dal Consorzio nei 12 mesi antecedenti.

Art. 114

Deposito cauzionale

Viene stabilito dagli uffici tecnici consorziali in considerazione dell’entità e dalla complessità tecnica degli interventi da realizzare, comunque mai inferiore ad € 100,00.

Art. 115

Irrigazione Precaria

Si definisce Irrigazione Precaria una concessione d’acqua per uso irriguo concessa ai proprietari o affittuari – muniti di regolare contratto – di fondi ai quali, benchè dotati di rete aziendale, non sia stato possibile assicurare l’inserimento in regolari comizi irrigui per insufficienza delle opere di adduzione e distribuzione o per altra causa.

L’Irrigazione Precaria è assoggettata a orari di bagnatura ed è ascritta alla contribuzione ordinaria in vigore per la tipologia irrigua di appartenenza.

La durata della concessione per Irrigazione Precaria è non inferiore alla durata del comizio irriguo di assegnazione;

Le richieste sia di concessione che di cessazione di Irrigazione Precaria devono essere inoltrate tassativamente entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello di utilizzo; la concessione viene rilasciata dopo il pagamento di una cauzione pari a un’annualità del canone, restituibile allo scadere

della concessione; la cauzione deve essere saldata tramite cassa prima del rilascio della comunicazione di accettazione e degli orari di bagnatura.

Art. 116

Estromissione dal servizio irriguo e dalla relativa contribuenza su richiesta dell'interessato

A parziale rettifica e integrazione delle delibere della Deputazione Amministrativa Consorziale n. 103/1995 e n. 9/1996, si ridefiniscono i criteri per la concessione dell'estromissione dal servizio irriguo e dalla relativa contribuenza.

Può essere concessa l'estromissione dal servizio irriguo e dalla relativa contribuenza ai consorziati che ne facciano esplicita richiesta, nei seguenti casi:

1. Fondi o porzioni degli stessi che, secondo il vigente Piano Regolatore, non ricadano più in Zona Territoriale Omogenea Agricola o risultino accatastati al Catasto Edilizio Urbano.
2. Realizzazione sul fondo di infrastrutture produttive fisse, limitatamente alla superficie occupata dalle stesse.
3. Fondi agricoli oggetto di procedura espropriativa per pubblica utilità finalizzata all'acquisizione, in capo all'Ente o al concessionario di opera pubblica, del diritto di proprietà del sedime. L'estromissione sarà disposta in base ai dati ricavabili dagli atti del procedimento espropriativo, senza pregiudizio di eventuali successive modifiche dell'area soggetta a esproprio e/o di eventuali retrocessioni.
4. Fondi agricoli sottoposti a imposizione di servitù per pubblica utilità, nel caso in cui la servitù medesima sia incompatibile con la prosecuzione dell'utilizzo agricolo del fondo. L'estromissione avverrà con le modalità di cui al punto precedente.
5. Fondi agricoli oggetto di occupazione temporanea per pubblica utilità non finalizzata all'esproprio sino a restituzione dell'immobile al proprietario. L'estromissione avverrà con le modalità di cui al punto precedente.
6. previa autorizzazione da parte degli Uffici consortili in caso di contestuale accensione di una concessione per Uso Domestico, come definita all'Art. 100 del presente regolamento, in caso di fondi coltivabili presenti nei centri urbani che, pur ricadenti in "zona agricola", soddisfino ai seguenti requisiti:
 - a) siano ricadenti nel perimetro di delimitazione del centro abitato come definito dal D.L. 285 del 30/04/1992;
 - b) siano di superficie totale non superiore a 2.000 mq;
 - c) non siano porzione contigua di appezzamenti più grandi già iscritti nei ruoli di contribuenza irrigua aventi lo stesso proprietario;

L'estromissione dalla contribuenza irrigua e il rilascio della concessione per Uso Domestico hanno effetto dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda, da presentare comunque entro il 31 dicembre dell'anno. Per l'estromissione dalla contribuenza irrigua non è previsto il pagamento degli oneri di esclusione previsti dalla delibera della Deputazione Amministrativa Consorziale n. 99/1996;

L'estromissione dal servizio irriguo e dalla relativa imposizione contributiva ha effetto dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dalla data in cui si sono verificate le condizioni che hanno portato all'accoglimento dell'istanza di estromissione.

L'estromissione concessa per i fondi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 6 ha carattere permanente. L'eventuale riammissione al servizio irriguo potrà essere concessa soltanto previa valutazione positiva delle singole fattispecie da parte della Deputazione Amministrativa Consorziale.

Il proprietario dell'immobile che beneficia dell'estromissione dal servizio irriguo (eccetto il caso 6) è tenuto a corrispondere gli oneri di esclusione come previsto dalla delibera della Deputazione Amministrativa Consorziale n. 99/1996.

In seguito a operazioni di modifica o riconversione della rete irrigua o qualora ne ravvisi la convenienza tecnica e/o economica, il Consorzio ha la facoltà di disporre l'estromissione d'ufficio dal servizio irriguo e dalla relativa contribuenza per i terreni come indicati al precedente punto 1. In questo caso il proprietario non è tenuto alla corresponsione degli oneri di esclusione come previsto

dalla delibera della Deputazione Amministrativa Consorziale n. 99/1996.

Art. 117

I canoni riportati nel Tariffario riportato in Allegato A e riferiti al presente Regolamento potranno essere soggetti a variazioni su deliberazione del Consiglio dei Delegati del Consorzio.

Art. 118

Chiunque contravvenga alle norme riportate nel presente titolo risponde, per quanto compatibili, secondo le disposizioni vigenti e rimane assoggettato alle sanzioni di cui al R.D. 8/5/1904, n. 368 e successive modificazioni.

Il personale del Consorzio adibito alla sorveglianza e custodia delle opere è autorizzato a elevare verbale di contravvenzione alle predette norme in materia di polizia idraulica, ai sensi dell'art. 70 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 e successive disposizioni.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazioni le corrispondenti disposizioni contenute nel regolamento di cui al R.D. 368/1904, nel R.D. 3267/1923 e nel R.D. 9/12/1937 n. 2669 e successive modificazioni e integrazioni.

NORME FINALI

Le seguenti delibere sono da considerarsi annullate e sostituite dalle norme del presente Regolamento:

1. DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI N° 490 DEL 15 LUGLIO 1986:
Approvazione regolamento utenze irrigue a scorrimento e ad aspersione
2. DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI N° 63 DEL 26 GIUGNO 1986:
Approvazione regolamento irriguo
3. DELIBERA DELLA DEPUTAZIONE N° 12 DEL 27 FEBBRAIO 1992:
Canoni per laghetti alimentati dalla rete irrigua consorziale
4. DELIBERA DELLA DEPUTAZIONE N° 121 DEL 1973:
Riordino tariffe per forniture d'acqua diverse dall'irrigazione
5. DELIBERA DELLA DEPUTAZIONE N° 48 DEL 1970:
Determinazione contributi per usi domestici aziendali da impianti pluvirrigui
6. DELIBERA DELLA DEPUTAZIONE N° 97 DEL 25 NOVEMBRE 1994:
Approvazione aliquote di contribuenza
7. DELIBERA DELLA DEPUTAZIONE N° 73 DEL 21 LUGLIO 1995:
Canoni per usi diversi dall'irrigazione
8. DELIBERA DELLA DEPUTAZIONE N° 36 DEL 02 MAGGIO 1995:
Direttive sugli usi non irrigui
9. DELIBERA DELLA DEPUTAZIONE N° 103 DEL 19 DICEMBRE 1995:
Direttive per le esclusioni dal servizio irriguo
10. DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI N° 652 DEL 03 NOVEMBRE 2000:
Regolamento per l'esclusione parziale dai ruoli consortili
11. DELIBERA DELLA DEPUTAZIONE N° 103 DEL 19 DICEMBRE 1995:

Direttive per le esclusioni dal servizio irriguo

12. DELIBERA DELLA DEPUTAZIONE N° 72 DEL 08 LUGLIO 1958:
Esclusione servizio irriguo delle aree fabbricabili
13. DELIBERA DELLA DEPUTAZIONE N° 09 DEL 16 GENNAIO 1996:
Esclusione servizio irriguo superfici interessate da espropriazioni di pubblica utilità
14. DELIBERA DELLA DEPUTAZIONE N° 61 DEL 07 APRILE 2008:
Reiscrizione nei ruoli precari dopo precedente disdetta
15. DELIBERA DELLA DEPUTAZIONE N° 08 DEL 16 GENNAIO 1996:
Regolamento irrigazione di soccorso
16. DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI N° 609 DEL 21 GIUGNO 1996:
Regolamento irrigazione di fortuna
17. DELIBERA DELLA DEPUTAZIONE N° 10 DEL 16 GENNAIO 1996:
Regolamento depositi cauzionali per interventi interferenti con le opere consortili
18. DELIBERA DELLA DEPUTAZIONE N° 17 DEL 30 GENNAIO 1997:
Disciplina transitoria degli scarichi nella rete consortile
19. DELIBERA DELLA DEPUTAZIONE N° 146 DEL 1976:
Oblazioni per le contravvenzioni regolamenti consorziali
20. DELIBERA DELLA DEPUTAZIONE N° 92 DEL 1983:
Aggiornamento importo oblazioni
21. DELIBERA DELLA DEPUTAZIONE N° 85 DEL 1985:
Aggiornamento importo oblazioni

SOMMARIO

TITOLO I

*REGOLAMENTO PER LA CONSERVAZIONE E LA POLIZIA DELLE
OPERE DI BONIFICA E LORO PERTINENZE* 1

SEZIONE I

Disposizioni generali 1

SEZIONE II

Opere di competenza privata 3

SEZIONE III

Disposizioni di polizia 5

SEZIONE IV

Disposizioni per il rilascio di concessioni precarie 8

TITOLO II

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'IRRIGAZIONE 12

SEZIONE I

Irrigazione a scorrimento 12

SEZIONE II

Irrigazione ad aspersione 16

SEZIONE III

Norme disciplinari e sanzioni 18

TITOLO III

DISCIPLINA USO DIVERSO DALL'IRRIGUO 21

NORME FINALI 27

*Approvato con Delibera del Consiglio dei Delegati n. 795 del 29 ottobre 2010
Modificato con Delibera del Consiglio dei Delegati n. 802 del 11 maggio 2011
Modificato con Delibera del Consiglio dei Delegati n. 804 del 11 luglio 2011
Modificato con Delibera del Consiglio dei Delegati n. 815 del 02 aprile 2012
Modificato con Delibera del Consiglio dei Delegati n. 822 del 04 giugno 2012*